

La Seconda Commissione ha espresso parere favorevole sugli aspetti finanziari della proposta di legge, riformulando la norma finanziaria.

Art. 11

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute agli articoli 7 e 10, quantificati nel limite massimo di euro 17.782,00 per l'annualità 2022 e di euro 35.564,00 per le annualità 2023-2024, si provvede con la riduzione dello stanziamento del Fondo speciale per le leggi di parte corrente allocato alla Missione 20, Programma 03 del bilancio di previsione 2022-2024.
2. Le somme indicate nel precedente comma sono contestualmente allocate alla Missione 1, Programma 01 (U 1. 01) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2022-2024.
3. La Giunta è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche allo stato di previsione della spesa di bilancio di previsione 2022-2024.